

ANCE-RAGUSA - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI – ORARIO DI LAVORO: 40 ORE SETTIMANALI DA EFFETTUARSI IN 5 GIORNI

Tabella delle retribuzioni, per impiegati ed operai, in vigore nella provincia di Ragusa dal **01 GENNAIO 2020** da valere per le imprese industriali, cooperative, artigiane e singoli privati che eseguono lavori pubblici e/o lavori privati per conto terzi o in proprio.

CCNL 29/01/00 – ACNL 28/10/02 – CCNL 20/05/04 – ACNL 23/03/06 – ACNL 18/06/08 – CCNL 19/04/10 – ACNL 01/07/2014 – 31/01/2018 – 18/07/18 –

ACPL 17.04.90 – 21.04.95 – 18.07.95 – 12.03.97 – 08.06.98 – 29.07.99 – 01.02.2000 – 13.06.2003 – 23.04.2007 – 14.09.2007 – 16.01.2008 – 18.05.2009 – 20.05.2011 – 20.02.2012 – 17.10.2012 – 28.11.2014 – 13.03.2017 – 02.12.2019

CLASSIFICAZIONI	RETRIBUZIONE BASE MENSILE	INDENNITA' DI CONTINGENZA	PREMIO DI PRODUZIONE	E.D.R. PROTOCOLLO 31 LUGLIO '92	INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE	TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE	RETRIBUZIONE ORARIA MENSILE SU 173
Imp. 1 cat . liv. 7	1.740,71	533,82	322,35	10,33		2.607,21	
Imp. 1 cat . liv. 6	1.566,63	529,63	293,54	10,33		2.400,13	
Imp. 2 cat . liv. 5	1.305,52	523,35	245,51	10,33		2.084,71	
Imp. 2 cat . liv. 4	1.218,51	521,25	223,66	10,33		1.973,75	
Imp. 3 cat . liv. 3	1.131,46	519,16	205,89	10,33		1.866,84	
Imp. 4 cat . liv. 2	1.018,32	516,43	183,07	10,33		1.728,15	
Imp. 4 cat . liv. 1	870,36	512,87	161,26	10,33		1.554,82	
Operaio Special. liv. 4	1.218,51	521,25		10,33	231,43	1.981,52	11,45
Operaio Special. liv. 3	1.131,46	519,16		10,33	216,32	1.877,27	10,85
Operaio Qualif. liv. 2	1.018,32	516,43		10,33	194,11	1.739,19	10,05
Operaio Comune liv. 1	870,36	512,87		10,33	166,67	1.560,23	9,02

Contributi contrattuali da calcolarsi sul totale della retribuzione:

DATORE DI LAVORO		NOTA BENE:	DIPENDENTI OPERAI			
Fondo Nazionale APE	2,53%		Le imprese di "fuori provincia" operanti in provincia di Ragusa devono altresì versare il contributo associativo pari allo 0,80%.	Fondo Cassa Edile	0,42%	Fondo Adeguamento Pensioni
Fondo Nazionale SANEDIL	0,35%	Fondo QSP		1,14%		
Fondo Nazionale Prepensionamenti	0,20%	Fondo QSN		0,22%		
Fondo Cassa Edile	2,08%					
Fondo Mutualizzazione Prevedi	0,005%					
Fondo Incentivo Occupazione	0,10%					
Fondo Ente Sfera (Scuola e CPT)	1,00%					
Fondo DISS (DPI e Sorv.Sanitaria)	0,265%					
Fondo RLST	0,005%					
Fondo QSP	1,14%					
Fondo Assistenza Imprese Edili	0,50%					
Fondo QSN	0,22%					
Quota Associativa ANCE	0,50%					
TOTALE	8,895%			TOTALE	1,780%	Contributi previdenziali a carico dei lavoratori da calcolarsi sul totale della retribuzione

REGOLAMENTAZIONE PER GLI ACCANTONAMENTI ALLA CASSA EDILE DELLA PERCENTUALE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, RIDUZIONE ORARIO, PERMESSI INDIVIDUALI E FESTIVITÀ SOPPRESSE

Dal 1.10.2000, la percentuale per i riposi annui, pari al 4,95% della retribuzione, non viene più accantonata alla Cassa Edile ma corrisposta ogni mese in busta paga, direttamente dall'Impresa al lavoratore, e calcolata su tutte le ore di lavoro normale contrattuale. Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia viene assolto dall'Impresa attraverso la corresponsione di una percentuale complessiva lorda del 18,50%; l'importo netto che deve essere accantonato alla Cassa Edile, per tale titolo, è pari al 14,20%.

ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE NEI CASI DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Le percentuali da accantonare alla Cassa Edile nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale sono le seguenti:

- giornate di carenza INPS e INAIL	14,20 % (lordo 18,50%)
- dal 4° giorno di malattia in poi	14,20 % (lordo 18,50%)
- dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia profess.	5,70 % (lordo 7,40%)
- dal 91° giorno di infortunio o malattia profess. in poi	3,60 % (lordo 4,60%)

Dal 1.3.2017, ex CCPL del 13.03.17, è attivo il nuovo istituto della compensazione a cui provvederà la Cassa Edile, a richiesta dell'Impresa, dopo le opportune verifiche.

QUOTE NAZIONALI DI ADESIONE CONTRATTUALE

Le quote nazionali di adesione contrattuale di cui alla lettera c) dell'art. 36 del CCNL 19.04.10 (0,18%) sono calcolate sui tre elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 CCNL 19/04/10, maggiorati del 23,45%.

QUOTE PROVINCIALI DI ADESIONE CONTRATTUALE

Le quote provinciali di adesione contrattuale di cui all'art. 36 del CCNL 19.04.10 (0,92%) sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 CCNL 19.04.10 - paga base - indennità di contingenza - indennità territoriale di settore - maggiorati del 23,45%, con un minimo mensile di € 2,50 - paritetico.

FONDO ASSISTENZA IMPRENDITORI EDILI – FAIE

L'aliquota del Fondo di cui all'art. 10 e all'Allegato 6 al CCPL 13.03.17, a far data dal 1.3.2017, è fissata nello 0,50% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 01.07.14, con un minimo mensile di € 5,00.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Dal 1.3.2017, ex CCPL del 13.03.17, vale € 2,46 giornaliera corrispondenti a € 0,3075 orarie di lavoro ordinario, erogate tramite la consegna di "buoni pasto elettronici" del valore nominale di € 3,00 giornalieri. Tale indennità è da corrispondere in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario.

Dal 1.1.98 l'indennità sostitutiva di mensa, erogata in busta paga, è esclusa dalla contribuzione previdenziale e fiscale fino a € 5,29; dal 1.1.2020 i buoni pasto "cartacei" fino ad un valore di € 4,00 e quelli "elettronici" fino a € 8,00 sono esenti da contribuzione fiscale e previdenziale, ai sensi della L. 160/2019 pubblicata in GURI n° 304/19 S.O..

INDENNITÀ DI TRASPORTO

L'indennità di trasporto non è dovuta se il cantiere è posto entro i limiti territoriali, mentre vale:

- € 0,90 giornaliera per cantiere situato entro i 15 km dai limiti territoriali;
- € 1,60 giornaliera per cantiere situato oltre i 15 km dai limiti territoriali.

Dal 1.3.2017 l'indennità di trasporto non è comunque dovuta allorché l'impresa vorrà disporre mezzi propri per consentire al lavoratore il raggiungimento del cantiere posto fuori i limiti territoriali.

BONUS PREMIALITÀ

Alle imprese che osservano la legalità, la regolarità e la sicurezza è riconosciuto, su loro specifica istanza, un Bonus Premiale pari al 40% dei contributi a loro carico versati a titolo di Cassa Edile (2,08%) ed Ente Sfera (1,00%).

VERSAMENTI CONTRIBUTIVI CASSA EDILE - D.L. 82/90

Con decorrenza 01.05.07 le somme a carico del Lavoratore e del Datore di Lavoro versate alla Cassa Edile per i seguenti titoli:

<u>DATORE DI LAVORO</u>		<u>LAVORATORE</u>
Fondo Cassa Edile	2,08%	0,42%
Fondo Anzianità Prof. Edile	2,53%	-----
Fondo Ente Sfera (incluso RLST e DISS)	1,27%	-----
Fondo Nazionale Prepensionamenti	0,20%	-----
Fondo Incentivo Occupazione	0,10%	-----
Fondo SANEDIL	0,35%	-----

sono assoggettate a contribuzione previdenziale ed assistenziale (INPS-INAIL) nella misura del 15% del loro ammontare.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI

L'indennità per lavori speciali, con decorrenza 1.11.2012, è stata eliminata poiché quanto disciplinato da ultimo dall'art. 19 del CCPL del 23.04.07 è da considerarsi ampiamente superato per la insussistenza delle condizioni di disagio, derivanti da lavorazioni eseguite entro stabilimenti petrolchimici e cementifici.

CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI

L'ACNL del 18.07.2018 ha stabilito l'aumento di € 2, a parametro 100, del Contributo Contrattuale PREVEDI che vale, così, € 10 (€ 8 + € 2), riparametrato sui vari livelli, che le imprese devono versare per tutti i loro dipendenti. Tale contributo non ha natura retributiva bensì previdenziale, pertanto va esclusivamente assoggettato al contributo di solidarietà INPS del 10%.